

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

L'ASSESSORE

“Art. 1, commi 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 e D.M. del 12 febbraio 2019”

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
- VISTO** l'art.8, comma 16, della legge 24/12/1993, n.537 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
- VISTO** il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTO** l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: *“A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante *“Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, articolo 20 – Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale”* e successivi decreti del Ragioniere Generale;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 *“Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019 -2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 *Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”*;
- VISTA** la Legge 296/2006, art. 1, comma 796, lettera p) che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti, non esentati dalla quota di partecipazione al costo, sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10,00 euro.”*;
- VISTO** l'art. 1, comma 796, lettera p-bis) della Legge 296/2006 il quale stabilisce che *per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ... le Regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole Regioni, definita dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:*
- l) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella Regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per*

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

L'ASSESSORE

il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005;

2) stipulare con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibri economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella Regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;"

VISTA la legge regionale 10/01/2012, n.6 "*Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie*", con la quale la Regione Sicilia ha uniformato il proprio sistema regionale di esenzione a quello nazionale basato sia sull'età degli assistiti che sul reddito complessivo dei nuclei familiari, così come disciplinato dall'art.8, comma 16, della legge 24/12/1993, n.537 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 804, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, il quale al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, prevede, a decorrere dall'anno 2018, l'istituzione di uno specifico fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'art. 1, comma 796 lettera p) della Legge 296/2006, nonché il comma 805 del medesimo art.1 della Legge 205/2017 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione tra le Regioni del fondo saranno stabiliti con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'Intesa - Rep. Atti n. 224/CSR del 13.12.2018-, ai sensi dell'art. 1, comma 805, della Legge 27.12.2017, n. 205, sullo schema di Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, di determinazione dei criteri per la ripartizione del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui al comma 804 della citata Legge, anno 2018";

VISTO il D.M. del 12 febbraio 2019 con il quale il Ministero della Salute ha ripartito la somma di € 60 milioni del Fondo istituito con l'art.1, comma 804, della legge n.205/2017, tra tutte le Regioni sulla base della quota di accesso al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018, di cui € **2.248.162,00** alla Regione Sicilia, come risulta dalla Tabella 1 allegata al predetto decreto;

VISTO il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;

PRESO ATTO che l'art.1, comma 3, del suddetto D.M. del 12 febbraio 2019, subordina l'effettiva erogazione delle somme ripartite alla concreta approvazione da parte delle regioni di misura volte a ridurre l'onere della quota fissa per ricetta sulle categorie "vulnerabili", comunque nei limiti dell'importo attribuito a ciascuna regione dal suddetto decreto, certificato congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e dal Tavolo di Verifica per gli adempimenti, di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base delle somme assegnate a questa Regione dal suddetto decreto ministeriale del 12 febbraio 2019, pari ad € **2.248.162,00** per l'anno 2018, occorre prevedere una misura agevolativa a favore delle categorie vulnerabili che determini un impatto economico per il Servizio sanitario regionale di importo corrispondente alla suddetta assegnazione;

VISTO il DDS n.1369 del 02/07/2019 con il quale si è provveduto all'accertamento della somma di € 2.248.162,00 sul cap.7703 "Trasferimento Ministeriale dal Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di cui all'art.1, comma 804 e 805 della Legge 27 dicembre 2017, n.205" del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2019;



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

L'ASSESSORE

- VISTO** il DDS n.1680 del 31/07/2019, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 2.248.162,00 sul cap. 413395, Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019, iscritto alla voce di CE AA0150 A.1.B.3.2) "Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati", della GSA 2019, che saranno ripartiti a favore delle Aziende sanitarie pubbliche regionali sulla base dei dati registrati nel flusso informativo della Specialistica Ambulatoriale (File C), da correlare alle ricette per prestazioni erogate agli assistiti esonerati dal pagamento della quota fissa, come individuati con il presente decreto, a ristoro delle minori entrate derivanti dalla misura regionale;
- RITENUTO**, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 804, della Legge 205/2017 e all'art.1, comma 3, del D.M del 12 febbraio 2019, tenuto conto dell'attuale normativa che prevede per gli assistiti esenti - per condizione economica - l'esonero dal pagamento della quota fissa di € 10,00 sulla ricetta per prestazioni specialistiche ambulatoriali, si è ritenuto di potere individuare quali ulteriori soggetti beneficiari della suddetta esenzione, in quanto ritenuti "vulnerabili", coloro che rientrano nella categoria degli "inoccupati", purché versino nelle medesime condizioni reddituali dei soggetti "disoccupati", nella misura prevista per tale categoria dall'art.8, comma 16, della legge 24/12/1993, n.537 e s.m.i, ovvero: *soggetti appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore 516,46 euro per ogni figlio a carico;*
- PRESO ATTO** che lo status di "inoccupato" viene riconosciuto a tutti coloro che:
- siano alla ricerca di una prima occupazione;
 - abbiano effettuato l'iscrizione al Centro per l'impiego (ex Uffici di Collocamento) da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani (in età compresa tra i 18 e i 25 anni);
- VISTO** l' art.1, comma 446 della legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.*";
- TENUTO CONTO** degli esiti delle indagini di censimento delle ricette e statistiche condotte da taluni Uffici del Dipartimento Pianificazione Strategica di cui alla nota prot.58842 del 19/07/2019, trasmessa all'Assessore della Salute unitamente allo schema di provvedimento con la relativa proposta, valutata positivamente dallo stesso;
- CONSIDERATO** che in data 6 agosto 2019, è stato inviato al Ministero della Salute, con prot. 67 Siveas, lo schema di provvedimento regionale, non formalizzato, che prevedeva un impatto economico di € 2.223.362,55 per il trimestre ottobre – dicembre 2019, quale effetto della riduzione della quota fissa per ricetta a favore dei soggetti cd. "Inoccupati";
- VISTA** la mail del 12 dicembre 2019 del Ministero della Salute, con la quale, considerato che la regione Sicilia rientra tra le regioni che hanno trasmesso provvedimenti la cui efficacia è subordinata all'avvenuta certificazione dei Tavoli di cui all'art 1 comma 3 del DM 12 febbraio 2019, viene richiesto di modificare lo schema di provvedimento prevedendo un impatto corrispondente 2.248.162,00 nonché di modificare la relazione tecnica fornendo gli elementi di calcolo per la nuova stima;



L'ASSESSORE

- VISTA** la successiva mail Ministero della Salute del 6 febbraio 2020 con la quale si sollecita l'invio della documentazione richiesta e non ancora pervenuta da parte di alcune Regioni, al fine di poter procedere alla convocazione dei Tavoli congiunti per la certificazione dell'importo delle misure volte a ridurre l'onere della quota fissa sulle categorie vulnerabili e procedere poi all'assegnazione delle quote di Fondo per gli anni 2018, 2019 e per i primi 8 mesi del 2020;
- CONSIDERATO** che in data 26.02.2020 è stata inviata all'Ufficio regionale competente per la trasmissione mediante la Piattaforma documentale SIVEAS la proposta regionale riformulata secondo le indicazioni contenute nella mail del Ministero della Salute del 6 febbraio 2020;
- CONSIDERATO** che con prot. Siveas n.4-A del 27.02.2020 la suddetta proposta è stata inviata al Ministero della Salute riformulata secondo quanto di seguito esposto;
- STABILITO**, pertanto, di potere stimare che il 30% degli inoccupati iscritti ai Centri per l'impiego, per come censiti dal Dipartimento Lavoro di questa Regione in 425.000 unità, quale dato aggiornato alla data del 31/12/2018, non posseggano i requisiti reddituali per accedere al beneficio dell'esenzione, includendo in tale percentuale anche coloro che volontariamente non accederanno al beneficio ed ipotizzando, conseguentemente in 297.500 unità i destinatari all'esenzione e un numero di circa 3,07 ricette a soggetto inoccupato, si stima un'incidenza di minori entrate per quota fissa a ricetta di circa € 9.129.201,91 su base annua, che rapportata al periodo giugno – agosto 2020, comporta un'incidenza pari ad € 2.282.300,48, lievemente superiore per € 34.138,48 rispetto alla prevista assegnazione ministeriale fissata in € 2.248.162,00;
Tale maggiore impatto, nell'ipotesi del pieno accesso da parte dei 297.500 soggetti valutati come beneficiari alla misura agevolativa, è da considerarsi, tuttavia, neutro ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio del SSR per l'anno 2020;
- CONSIDERATO** che possono accedere al diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa per ricetta, i soggetti rientranti nella categoria degli "inoccupati" che oltre a trovarsi nella situazione reddituale prevista dalla vigente normativa per la categoria dei disoccupati, siano cittadini italiani da almeno 10 anni e che siano residenti in un comune della Sicilia alla data di entrata in vigore della misura agevolativa di cui al presente decreto;
- STABILITO** che i destinatari del beneficio all'esenzione dal pagamento della quota fissa per ricetta siano da individuarsi esclusivamente nei soggetti inoccupati residenti nel territorio regionale appartenenti a nuclei familiari con i limiti reddituali sopra indicati e che, quindi, la misura agevolativa non è estensibile ai componenti del medesimo nucleo familiare;
- RITENUTO**, nella fase transitoria, di prevedere che il soggetto inoccupato, che reputa di rientrare nelle categorie di cui al presente decreto, presenti l'autocertificazione presso il proprio distretto sanitario da inserire nel sistema tessera sanitaria con codice di esenzione non attualmente in uso (E20) secondo le regole già in vigore per i disoccupati (limiti di reddito del nucleo familiare), compresi i successivi controlli da parte del Ministero dell'Economia di cui al DM 11/12/2009. L'amministrazione regionale, tramite il sistema tessera sanitaria (ricetta dematerializzata D.M. 2 novembre 2011) attiverà un sistema di monitoraggio periodico (settimanale/quindicennale) della prevista minore entrata corrispondente a tale categoria di soggetti e nel caso in cui risulti superata la somma assegnata alla Regione con il D.M. 12 febbraio 2019, si provvederà alla immediata sospensione o alla rettifica dei criteri di esenzione;
- VISTO** il Verbale della riunione congiunta del Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza con il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 27 febbraio 2020, nell'ambito del quale viene riportato che, sulla base della documentazione pervenuta, l'istruttoria risulta in corso per la Regione Sicilia;
- VISTO** il Verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, pervenuto in data 12 luglio 2020, in cui sono contenuti gli esiti della riunione del 20 maggio 2020, nel corso della quale



L'ASSESSORE

i rappresentanti regionali hanno richiesto a Tavolo e Comitato notizie in merito ai risultati dell'istruttoria condotta sulla suddetta proposta regionale;

CONSIDERATO che a pag. 27 del suddetto Verbale i Tavoli, in merito alla proposta regionale, rappresentano che: *“Tavolo e Comitato invitano la Regione a formalizzare al più presto il provvedimento di riduzione della quota fissa per ricetta, nei limiti delle quote di Fondo ad essa spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2020 per un importo pari a 5.995.097,89 euro, al fine di poter accedere alle predette quote. Il provvedimento della Regione Siciliana dovrà avere decorrenza, previa certificazione dei Tavoli congiunti, fino a tutto il 31 agosto 2020, in considerazione del fatto che dal 1° settembre 2020 la quota fissa per ricetta verrà abolita a livello nazionale, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) all'articolo 1, commi 446-448;*

TENUTO CONTO che le ulteriori somme relative all'anno 2019 e ai primi 8 mesi dell'anno 2020 sono in corso di accertamento ed impegno nel bilancio regionale per l'anno corrente e che gli stessi costituiscono somme da iscrivere nella voce di CE AA0150 A.1.B.3.2) “Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati”, della GSA;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, contenente la misura agevolativa a favore di soggetti vulnerabili, può interessare una platea di soggetti inoccupati come rilevati alla data del 31/12/2018, pari a 425.000 unità, le cui minori entrate sarebbero compensate dal contributo ministeriale spettante alla Sicilia pari a complessivi € 5.995.097,89;

RILEVATO che il presente provvedimento di riduzione della quota fissa per ricetta, entro e non oltre i limiti delle quote di Fondo come sopra indicati assegnato alla Sicilia, avrà efficacia successivamente alla certificazione da parte dei Tavoli congiunti ministeriali e, in caso di valutazione positiva, decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al fine di renderlo conoscibile agli interessati e comunque non oltre il 31 agosto 2020, tenuto conto della circostanza che dal 1° settembre 2020 la quota fissa per ricetta verrà abolita a livello nazionale, sulla base di quanto previsto dai commi 446-448, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che nella Regione siciliana – in forza delle norme statutarie, in particolare degli artt. 9 e 20 dello Statuto - i singoli Assessori, oltre a far parte della Giunta regionale, hanno autonoma competenza funzionale esterna per quanto concerne l'esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell'Amministrazione ai quali sono preposti;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate, quale parte integrante e sostanziale:

DECRETA

Art. 1

Per le finalità di cui al Decreto del Ministero della Salute del 12 febbraio 2019 è adottato il presente provvedimento con il quale sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria relativamente al pagamento della quota fissa per ricetta pari a 10,00 euro, applicata alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, i soggetti residenti nel territorio regionale, con cittadinanza italiana da almeno 10 anni, per i quali risulta attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento) già alla data del 31

D. A. n. 640

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

L'ASSESSORE

dicembre 2019 o da più di 6 mesi, se giovani (in età compresa tra i 18 e i 25 anni), nonché all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all'anno 2018 non superiore ad euro 8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.


Art.2

La misura agevolativa di cui all'art.1, potrà avere efficacia successivamente alla certificazione delle misure da parte del Comitato paritetico Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo di Verifica per gli adempimenti, di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato- Regioni del 23 marzo 2005 e, in caso di valutazione positiva, decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e avrà, comunque, efficacia non oltre il 31 agosto 2020, per effetto dell'entrata in vigore dal 1° settembre 2020 dell'abolizione a livello nazionale della quota fissa per ricetta disposta dai commi 446-448, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019.

Art.3

Si dispone l'immediato invio, tramite la Piattaforma ministeriale SIVEAS, del presente provvedimento ai fini della certificazione della presente misura da parte del Comitato paritetico Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo di Verifica per gli adempimenti.

Palermo, 16.07.2020


Ruggiero Razza